

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

DI PROMOZIONE SOCIALE "A.P.S."

"ASSOCIAZIONE VIRGILIO CITTA' FUTURA" con sede in Pistoia



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1) In base alla odierna deliberazione della assemblea dei soci della "Associazione Virgilio Città Futura", viene stipulato il presente nuovo statuto della associazione, ad integrazione e modifica del preesistente. E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche*, l'Associazione culturale denominata:

"ASSOCIAZIONE VIRGILIO — CITTA' FUTURA APS", da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'Associazione esclude ogni fine politico e di lucro. L'Associazione si ispira ai principi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica e persegue gli scopi indicati al successivo articolo 3 nel pieno rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione.

Art.2) L'Associazione già con sede in Pistoia, via Sansoni n.c. 36, trasferirà la sede in Pistoia via della Costituzione n. 7. L'Associazione su delibera dell'Organo di amministrazione, potrà aprire uffici e sedi operative anche altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporterà la modifica del presente Statuto, come l'apertura di eventuali sedi secondarie e centri nel territorio italiano, che potranno essere aperti senza modificazioni di statuto, con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

L'associazione ha durata illimitata.

- Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociali attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale meglio precisate in seguito, di cui all'art. 5

finanziarie, mobiliari ed immobiliari in genere, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale e potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. La associazione, in casi di necessità, potrà concedere garanzie reali e personali a favore di terzi, enti o istituti, per mutui o finanziamenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi, di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Art. 4), I soci sono quelli fondatori, che hanno costituito l'associazione, quelli permanenti, che sono subentrati o che subentreranno ai soci fondatori o che saranno ammessi in futuro, e quelli sostenitori, che annualmente partecipano alle attività sociali e che decadono dalla loro qualità di socio al termine dell'anno solare della loro iscrizione. Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini interessati alle finalità della Associazione stessa, in qualità di socio sostenitore.

I soci fondatori, che hanno costituito all'origine l'Associazione, sono i seguenti:

VIVARELLI ALESSANDRO nato a Pistola il 27.08.1954, cittadino italiano, ivi residente in via Sansoni 36, C.F. = VVR LSN 54M27 G713E;

PIERATTINI MARCÒ RAFFAELLO nato a Pistoia il 13.04.1960, cittadino italiano, ivi residente Collegigliato, in via del Maestrale 2/f, C.F.= PRT MCR 60D13 G713Z;

Gli ulteriori soci permanenti sono i Signori:

BIANCALANI Don MASSIMO nato a Quarrata (PT) il 28.01.1962, cittadino italiano, ivi residente in via Brana Quarrata, C.F.= BNC MSM 62A28 H109R;

CARMIGNANI Don. ALESSANDRO nato a Pistola (PT) il 24.04.1973, residente in Quarrata via Brana, C.F.= CRM LSN 73D24 G713P;

I Soci fondatori e quelli permanenti, meglio sopra indicati, sono i membri che costituiscono l'organo Direttivo o di Amministrazione dell'Associazione, che avrà anche funzione di Organo di

9
modalità stabilite dagli organi sociali anche con regolamenti interni.

Art. 8). La qualità di socio fondatore e di socio permanente dell'Associazione si perde per decesso, dimissioni, o per indegnità. L'indegnità viene deliberata dalla Assemblea di soci quando i soci non si attengono allo Statuto ed ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, oppure quando in qualunque modo arrechino danno morale o materiale alla Associazione.

I soci espulsi per morosità o indegnità non potranno ricorrere contro il provvedimento.

Il consiglio direttivo dell'associazione, composto dai soci fondatori e soci permanenti, può integrare il numero dei soci esaminando eventuali domande che possono essere presentate. La decisione di integrazione del consiglio direttivo dei soci o di ammissione di nuovo socio permanente, viene presa a maggioranza semplice (50% + 1 degli intervenuti in assemblea). Nel caso di parità di voti, per qualsiasi deliberazione della assemblea, prevarrà il voto del Presidente. Le quote sociali non sono trasferibili. Le quote sociali versate non sono rimborsabili in nessun caso e rimarranno acquisite al patrimonio della Associazione.

VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 9). I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

modo indiretto, salvo che la legge non disponga diversamente. L'assemblea, in caso risultassero attivi di gestione sui bilanci consuntivi, in eccedenza agli importi da utilizzare per il proseguimento delle attività associative, potrà disporre come devolverli, avendo riferimento agli scopi sociali della associazione stessa.

ORGANI SOCIALI

Art. 15). Sono organi della Associazione :

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 16). L'Assemblea viene convocata, nella sede sociale o altrove, dal Consiglio Direttivo in caso di necessità una volta all'anno, oppure ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata da parte di almeno il 50% dei soci fondatori e permanenti. La convocazione, da farsi con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, ora e luogo della riunione, può essere portata a conoscenza dei soci con qualsiasi mezzo, almeno otto giorni prima della data della assemblea, anche mediante internet e posta elettronica o a mezzo telefono. La convocazione potrà effettuarsi anche mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale sempre almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea. Alla assemblea hanno diritto di partecipare i soli soci fondatori, i soci permanenti ed i soci componenti il Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art.17). I soci convocati in assemblea possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio regolarmente intervenuto all'Assemblea avrà diritto ad un voto. In caso di deliberazione con parità di voti favorevoli e contrari, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 18) L' Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o da un suo delegato ed è assistito da un segretario che in caso di assenza del Segretario dell'Associazione, viene nominato dalla assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe della Assemblea.

Art. 19). L'Assemblea dei soci fondatori e permanenti, delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto, su eventuali iniziative e su quanto altro previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art 20) le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranze di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che può essere convocata anche nella

competenze degli organi.

SCIoglimento

Ad. 26). Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Con la stessa maggioranza l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

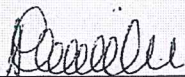
CONTROVERSIE

Art. 27). Tutte le controversie sociali tra i soci tra loro e tra i soci e l'Associazione relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, quali amichevoli compositori, nominati i primi due uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri nominati. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et equo senza formalità di procedura con lodo inappellabile.

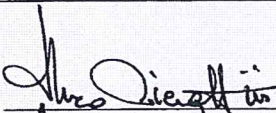
Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge previste in materia. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto, approvato dalla assemblea dei soci nella seduta odierna, viene qui di seguito sottoscritto da tutti i soci fondatori e permanenti dell'associazione e precisamente dai Signori:

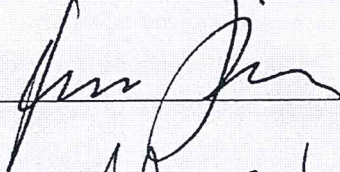
VIVARELLI ALESSANDRO



PIERATTINI MARCO RAFFAELLO



BIANCALANI Don MASSIMO



CARMIGNANI Don. ALESSANDRO

